

Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi della Responsabilità civile professionale di Medici specialisti in Ortopedia e Traumatologia iscritti alla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia - SIOT.



Che cosa è assicurato?

✓ RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

La copertura tiene indenne l'Assicurato/Aderente per quanto è tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i Danni e, se previste, per le Perdite patrimoniali, causati a terzi in maniera involontaria nell'esercizio dell'attività professionale sanitaria dichiarata in Polizza.

L'Assicurazione opera nei casi di:

- ✓ Responsabilità civile professionale come Libero professionista, Dipendente pubblico, Dipendente privato, Convenzionato, che assumono obbligazioni contrattuali con i pazienti. Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Aderente nei casi di Responsabilità Civile verso terzi per fatto colposo, errore o omissione; Azione di rivalsa - per colpa lieve o colpa grave – esercitata dalla struttura sanitaria o dalla sua compagnia di assicurazione in surrogazione, nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge; Eventuali azioni di rivalsa esercitate dall'I.N.P.S.
- ✓ Responsabilità civile professionale – Specializzando. Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato:
 - di quanto è tenuto a rimborsare all'Erario o alla Struttura sanitaria di appartenenza o al suo Assicuratore in surrogazione, nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge o dal CCNL, se dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con provvedimento giudiziario passato in giudicato della Corte dei conti o dell'Autorità giudiziaria competente a pronunciarsi (l'Assicurazione non vale per danni per i quali l'obbligo di manleva ricade sulla Struttura sanitaria).
 - per la Responsabilità civile professionale in conseguenza di errori personalmente commessi, in qualità di Libero professionista, per le seguenti prestazioni: attività improrogabili di primo soccorso prestate in stato di necessità e in virtù dell'obbligo deontologico professionale; attività intramuraria o nel Reparto di Pronto Soccorso o nelle Unità Speciali di Continuità Assistenziale, effettuazione di vaccinazioni, incarichi di medico generico, il servizio di Guardia Medica, di Guardia Turistica, di Urgenza ed Emergenza Medica 118; incarichi libero-professionali prestati su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, presso Strutture sanitarie pubbliche o private o soggetti privati, per un massimo di 8 ore settimanali, per lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa per cui è richiesta la sola laurea in medicina.
- ✓ Responsabilità civile - Proprietà e conduzione dei locali nei quali si svolge l'attività professionale.

Il Massimale indicato in Polizza rappresenta il limite di risarcimento per Sinistro e per anno.

Sono inoltre disponibili Garanzie opzionali per ampliare e personalizzare la copertura, indicate nel DIP aggiuntivo.



Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

- * **Non sono considerati terzi:** i componenti della famiglia anagrafica dell'Assicurato/Aderente che risultano dal certificato di Stato di Famiglia; le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso certificato di Stato di Famiglia (coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto, genitori e figli); i collaboratori, gli ausiliari, i dipendenti e i praticanti e chi si trova con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti, se non fruiscono delle prestazioni sanitarie in qualità di paziente; le società in cui l'Assicurato/Aderente riveste la funzione di legale rappresentante, consigliere d'amministrazione, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente.
- * **Sono esclusi i rischi:** per responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato/Aderente e che non derivano dalla legge; per lo svolgimento abusivo della professione; da furto e quelli a cose altrui che derivano da incendio di cose dell'Assicurato/Aderente o da lui detenute, a cose che ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo o di cui deve rispondere; che derivano dalle attività di biotecnologia, di manipolazione e ingegneria genetica e da quelle relative a prodotti che derivano da materiali o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM); causati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna; da trasformazioni e assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, sostanze radioattive, macchinari ecc.), salvo quanto previsto dall'articolo Oggetto dell'Assicurazione relativamente all'impiego per scopi diagnostici e terapeutici di raggi X e di altre tecniche radianti e di immagine; relativi al ruolo di Direttore di Struttura semplice o complessa o di analogo funzione organizzativa, di Direttore Sanitario, Direttore amministrativo o Direttore generale (la copertura opera, comunque, per la personale responsabilità professionale dell'Assicurato/Aderente); che derivano da attività di sperimentazione clinica e di ricerca e sperimentazione di farmaci; da mancata rispondenza dell'intervento rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato/Aderente; che derivano dall'Assicurato/Aderente per la responsabilità a lui imputabile per fatto altrui (comprese persone di cui questi si avvale nell'esercizio della propria attività); che conseguono a conservazione, distribuzione del sangue e dei suoi preparati o derivati di pronto impiego, da immunodeficienza acquisita, patologie correlate, epatiti e da contagio in genere; che derivano dall'attività svolta per conto di Federazioni Sportive, Associazioni e Società Sportive militanti in campionati professionisti o semi professionisti; che derivano dalla pratica di tecniche di fecondazione assistita; che derivano dall'effettuazione di analisi chimiche nel settore merceologico e ambientale o indagini e analisi a carattere genetico prenatale; che derivano dall'impiego di farmaci e sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, da pratiche mediche considerate doping; da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; che derivano da qualsiasi atto di guerra, invasione, operazioni belliche o atti similari o qualsiasi atto di terrorismo; da inquinamento; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere, di quanto si trova nel sottosuolo ed è suscettibile di sfruttamento; che derivano da amianto o da altra sostanza che contiene l'amianto, che conseguono o derivano dall'emissione o generazione di onde o campi elettromagnetici; che derivano da interventi di chirurgia estetica o trattamenti di medicina estetica o di cosmesi, da esecuzione di tatuaggi e piercing; connessi a "circostanze" o "fatti" noti all'Assicurato/Aderente prima della decorrenza della copertura assicurativa e pervenuti durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione.
- * **Non è compreso il rimborso ai clienti di quanto corrisposto all'Assicurato/Aderente a titolo di compenso professionale.**
- * **Esclusione Cyber Risk:** sono esclusi perdite, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato informatico o ogni altro ammontare relativo al valore del Dato Informatico stesso direttamente o indirettamente causati, che derivano da, connessi, attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: Atto Cyber e Incidente Cyber, inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.



Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie prevedono Limiti di risarcimento e Franchigie che sono riepilogati nelle Condizioni di assicurazione.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.



Dove vale la copertura

- ✓ L'Assicurazione vale per le Richieste di risarcimento originate da comportamenti posti in essere in Unione Europea, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato/Aderente deve:

- rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il Periodo di efficacia dell'Assicurazione, comunicare a Generali Italia i cambiamenti che aggravano o diminuiscono il rischio assicurato.
- **in caso di Sinistro**, presentare denuncia all'Intermediario entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento e deve contenere descrizione precisa del fatto, data, luogo, cause e conseguenze del fatto stesso e generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni; l'Assicurato/Aderente deve inviare subito a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario e fornire tutti gli atti e i documenti che occorrono. La denuncia deve essere corredata dalla dichiarazione espressa dell'Assicurato/Aderente di non essere garantito da altra Polizza per lo stesso evento dannoso.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'indennizzo e la cessazione dell'Assicurazione.



Come e quando devo pagare?

L'Assicurato/Aderente può pagare il Premio con uno dei seguenti mezzi:

- bonifico bancario;
- carta di credito.

Il premio è interamente dovuto e determinato per periodi di assicurazione di un anno. In caso di adesioni in corso di anno il premio è calcolato in dodicesimi del premio annuo.

L'Associazione Contraente corrisponde a Generali Italia i premi relativi alle nuove adesioni o ai rinnovi di adesione alla Convenzione e attivazioni di proroga copertura per cessazione attività e per variazione attività da libero professionista a dipendente per il tramite dell'Intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La Convenzione ha effetto dalle ore 24 del 31.12.2025 alle ore 24 del 31.12.2028 senza tacito rinnovo e cessa alla naturale scadenza senza necessità di disdetta. L'Assicurazione prestata a favore dell'Assicurato/Aderente ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di adesione se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dal giorno del pagamento del Premio e cessa alla data indicata nel Certificato di adesione (o alla scadenza della Convenzione se precedente) senza obbligo di disdetta.

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del Periodo di efficacia dell'Assicurazione, anche se tali richieste sono relative a comportamenti posti in essere nei 10 anni prima dell'effetto della Polizza (Retroattività decennale). In alternativa, è possibile scegliere l'opzione Retroattività illimitata.

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, le Richieste di risarcimento - conseguenti a errori o omissioni accaduti o commessi successivamente alla data di Retroattività e fino alla data di cessazione dell'attività - restano coperte, alle Condizioni di Assicurazione in vigore, per ulteriori 10 anni, a fronte del pagamento in un'unica soluzione del relativo Premio.

In caso di cessazione dell'attività libero professionale per variazione dell'attività durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, le Richieste di risarcimento - conseguenti a errori o omissioni accaduti o commessi successivamente alla data di Retroattività e fino alla data di cessazione dell'attività - restano coperte, alle Condizioni di Assicurazione in vigore, per ulteriori 10 anni, a fronte del pagamento in un'unica soluzione del relativo Premio (la garanzia opera solo se durante il periodo della proroga è in vigore la copertura della Polizza ad Adesione Obbligatoria della Convenzione).



Come posso disdire la polizza?

Per l'Associazione Contraente la Convenzione cessa al 31.12.2028 senza obbligo di disdetta.

L'Associazione Contraente e Generali Italia possono recedere inviando comunicazione scritta con preavviso di 90 giorni prima della scadenza annuale.

Per l'Assicurato/Aderente l'Assicurazione cessa alla data di scadenza indicata nel Certificato di adesione senza obbligo di disdetta.

Se il contratto è collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso, deve inviare richiesta scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC